

**ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO FRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI LANZADA
PER LA REALIZZAZIONE DELL'ALTA CICLOVIA DELLA VALMALENCO: SISTEMAZIONE-
ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DI SENTIERI ESISTENTI**

- Regione Lombardia (C.F. 80050050154), con sede legale a Milano, in Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona del Presidente pro tempore Attilio Fontana, quale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 33 dello Statuto;

E

- Amministrazione del Comune di Lanzada (P.I. 00111620142) con sede legale in Lanzada (So), via San Giovanni n°432 nella persona del Sindaco pro tempore Nana Cristian, quale Legale Rappresentante del Comune di Lanzada;

di seguito denominate congiuntamente "le parti".

RICHIAMATI

- l'art. 8 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale";
- Il R.R. 22 dicembre 2020, n.6 "Attuazione dell'art. 13, comma 1, della LR 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della Programmazione Negoziata di Interesse regionale";
- la D.G.R. n. XI/4066 del 21 dicembre 2021 "Criteri e indicatori a supporto della valutazione della sussistenza dell'interesse regionale di cui all'art.3, condizioni in presenza delle quali l'Ente Locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione di un ALS e definizione dello "Schema di ALS" per l'avvio degli Accordi Locali Semplificati di cui all'art. 8 della L.R. 19 del 29 novembre 2019 "Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale";
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018;
- il Documento di Economia e Finanza Regionale, approvato con risoluzione del Consiglio
- l'art. 28 sexies della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34, "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione";
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

PREMESSO CHE

1. Il comune di Lanzada ha sottoscritto in data 26 ottobre 2022 la convenzione con il Comune di Chiesa in Valmalenco e il Comune di Caspoggio per la condivisione e la realizzazione di un progetto denominato Alta ciclovia della Valmalenco che prevede la sistemazione, l'adeguamento ed il ripristino di sentieri esistenti; tale convenzione prevede che il comune di Lanzada sia il capofila e proponga a Regione Lombardia l'attivazione di un Accordo Locale Semplificato ed il cofinanziamento di tale progetto in quanto trattasi di una proposta di valenza

locale che concorre all'attuazione delle politiche regionali previste negli strumenti di programmazione regionale in materia mobilità ciclistica e di turismo sportivo;

2. Il comune di Lanzada, come previsto dalla convenzione, è responsabile dell'attuazione dell'intero progetto e cofinanziatore dello stesso; i comuni di Chiesa in Valmalenco e Caspoggio contribuiranno finanziariamente alle spese sostenute per la realizzazione e la manutenzione delle opere;
3. il Comune di Lanzada ha presentato con nota PEC A1.2022.0821229 del 27.10.2022 la proposta di Accordo Locale Semplificato (di seguito ALS o Accordo) per la realizzazione dell'Alta ciclovía della Valmalenco, con sistemazione, adeguamento e ripristino dei sentieri esistenti;

CONSIDERATO CHE

- il progetto dell'Alta ciclovía della Valmalenco oggetto del presente Accordo prevede la sistemazione, adeguamento e ripristino dei seguenti tratti dell'Alta ciclovía della Valmalenco:
 - a) Alpe Prabello-Piazzo Cavalli;
 - b) Primolo-San Giuseppe;
 - c) Chiareggio-Forbesina;
 - d) Primolo-Chiesa.

Gli interventi sono interamente realizzati lungo la rete sentieristica esistente della Valmalenco di collegamento tra i centri abitati e i vari alpeggi e Rifugi Alpini della Valle

PRESO ATTO CHE

- l'ipotesi del presente Accordo ed i relativi allegati sono stati approvati da ciascuna delle parti con i seguenti atti:
 - Regione Lombardia: Deliberazione di Giunta Regionale n°...del....;
 - Comune di Lanzada: Deliberazione di Giunta del Comune n°... del

DATO ATTO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO

Art. 1

Premesse e allegati all'Accordo

1. Oltre alle premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo:
 - Allegato A - Relazione tecnica
 - Allegato B - Piano economico-finanziario e relative fonti di finanziamento
 - Allegato C – Cronoprogramma di attuazione
 - Allegato D – Elaborati grafici
 - Corografia - Inquadramento generale
 - Planimetria interventi tratto Alpe Prabello-Piazzo Cavalli
 - Planimetria interventi tratto Primolo-San Giuseppe
 - Planimetria interventi tratto Chiareggio-Forbesina
 - Planimetria interventi tratto Primolo-Chiesa
 - Allegato E – Convenzione con i comuni di Lanzada, Chiesa in Valmalenco e Caspoggio
 - Allegato F – Dichiarazione progetto invariato

Art. 2
Obiettivo e finalità dell'Accordo

1. Con il presente Accordo, le Parti concordano di attuare gli obiettivi e le finalità dell'Accordo individuati nelle premesse mediante gli impegni specificati al successivo art. 5, ovvero la sistemazione-adeguamento e ripristino sentieri esistenti dell'Alta ciclovia della Valmalenco;

Art. 3
Oggetto dell'intervento, ambito territoriale interessato e modalità di attuazione

1. L'intervento, inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche di Lanzada, riguarda la sistemazione-adeguamento e ripristino dei sentieri esistenti dell'Alta ciclovia della Valmalenco, che comprende:
 - la sistemazione con ripristino ed adeguamento di tratti di sentiero esistenti della Valmalenco con allargamento del sedime del tracciato fino a 1,20 m di larghezza;
 - la sistemazione e livellazione del fondo stradale mantenendolo naturale in terreno battuto;
 - la regimazione delle acque superficiali con formazione di canalette trasversali e ripristino di manufatti esistenti di smaltimento delle acque;
 - il ripristino di tratti di murature in pietrame a secco e di ponticelli di attraversamento di piccoli corsi d'acqua.
2. Le area di intervento, interamente di proprietà comunale che percorrono sentieri "storici" della rete sentieristica della Valmalenco e inseriti nel Catasto regionale della Rete escursionistica della Lombardia, sono identificate catastalmente come di seguito:
 - Tratto Alpe Prabello-Piazzo Cavalli:
 - censito catastalmente nel Comune di Lanzada al fg.18 mappali 10 e "strada comunale di Prabello";
 - censito catastalmente nel Comune di Lanzada al fg. 9 mappale "strada comunale di Prabello";
 - censito catastalmente nel Comune di Lanzada al fg. 32 mappali "strada comunale di Prabello", 19, 21, 20, 23, 22;
 - censito catastalmente nel Comune di Lanzada al fg. 31 mappali 179, 178;
 - censito catastalmente nel Comune di Caspoggio al fg. 6 mappale 105;
 - censito catastalmente nel Comune di Caspoggio al fg.10 mappali 32, 91;
 - Tratto Pineta Primolo-San Giuseppe:
 - censito catastalmente nel Comune di Chiesa in Valmalenco al fg.26 mappali 2, 1;
 - censito catastalmente nel Comune di Chiesa in Valmalenco al fg.37 mappale 2;
 - censito catastalmente nel Comune di Chiesa in Valmalenco al fg.29 mappali 47, 30;
 - censito catastalmente nel Comune di Chiesa in Valmalenco al fg.21 mappali 37 e "strada comunale Castelaccio";
 - Tratto Chiareggio-Forbesina:
 - censito catastalmente nel Comune di Chiesa in Valmalenco al fg.12 mappali 4, 8;
 - Tratto Primolo-Chiesa:
 - censito catastalmente nel Comune di Chiesa in Valmalenco al fg.38 mappale "strada comunale Chiesa Primolo";
 - censito catastalmente nel Comune di Chiesa in Valmalenco al fg.34 mappale "strada comunale Chiesa Primolo";
 - censito catastalmente nel Comune di Chiesa in Valmalenco al fg.33 mappale "strada comunale Chiesa Primolo";

3. Al fine di assicurare la continuità dei percorsi, previo accordo con i privati proprietari, il comune si impegna a realizzare a proprie spese e/o con investimenti privati gli eventuali interventi da effettuare su sedimi privati inseriti nella Rete Escursionistica Lombarda;
4. La proposta progettuale è conforme agli strumenti urbanistici comunali PGT e compatibile con la pianificazione territoriale di scala provinciale.

Art. 4

Piano economico – finanziario e relativa copertura

1. Il costo complessivo dell'intervento, individuato nell'Allegato B del presente Accordo, è pari a € 660.000,00 la cui copertura finanziaria è garantita come segue:
 - Comune di Lanzada: € 66.000,00, quota prevista sul bilancio del Comune di Lanzada per l'annualità 2022 nel bilancio pluriennale 2022- 24;
 - Regione Lombardia: € 594.000,00 quota prevista sul bilancio regionale 2022 – 2024, di cui € 297.000,00 nell'annualità 2022 e € 297.000,00 nell'annualità 2023;

Art. 5

Impegni delle parti

1. Le parti si impegnano a realizzare l'intervento così come descritto nell'art. 3 del presente Accordo e nei relativi allegati.

In particolare:

- a) L'Amministrazione del Comune di Lanzada si impegna a:
 - a. destinare il finanziamento regionale per la realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo;
 - b. adempiere alle disposizioni di cui alle autorizzazioni:
 - Autorizzazione paesaggistica: Provvedimento unico autorizzativo n°103/2021 ai sensi della dgr 675/2005 e ss.mm.ii., rilasciata dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio in data 22.06.2021;
 - Parere di Valutazione di incidenza, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, sui Siti Rete Natura 2000 ZPS/ZSC IT2040016 Monte di Scerscen–Ghiacciai di Scerscen–Monte Motta – ZPS/ZSC IT2040017 Disgrazia-Sissone con Parere n°27 del 04.08.2021 rilasciato dalla Provincia di Sondrio, Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca
 - c. trasmettere semestralmente alle Parti una Relazione sullo stato di avanzamento dell'Accordo che contenga la rendicontazione rispetto all'impiego dei fondi ai fini del monitoraggio dello stato di attuazione dell'Accordo e dell'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 4;
 - d. inviare tempestivamente alle Parti una relazione tecnica che illustri eventuali impedimenti o sopravvenuti motivi che ostacolano la realizzazione dell'Accordo ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'art. 7, commi 17 e 18 della l.r. 19/19;
 - e. informare Regione Lombardia in caso si rendessero necessarie modifiche all'Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, commi da 13 a 15 della l.r. 19/19;
 - f. attivare il Collegio di Vigilanza nei casi previsti dall'art. 8, commi 6 e 7, della L.R. n.19/19 e parteciparvi attivamente per la risoluzione di ogni problematica insorgente nell'attuazione dell'ALS;
 - g. informare Regione Lombardia in caso di accertamento di economie generate nel corso dell'attuazione degli interventi ai fini del loro eventuale riutilizzo nell'ambito dell'Accordo; redigere la relazione finale prevista all'art. 8, comma 5 della l.r. 19/19, da approvarsi all'unanimità delle Parti, che dà atto della conclusione dei lavori previsti nell'Accordo;
 - h. garantire la copertura finanziaria per le spese eccedenti il piano economico – finanziario di cui all'Allegato B del presente Accordo; in particolare, attivarsi per accordarsi con i

privati e reperire le risorse necessarie a dare continuità ai percorsi con interventi su terreni privati, stimati in circa € 71.400,00;

- i. garantire le risorse per la manutenzione dei tracciati;
 - j. vista la natura degli interventi ai sensi della Legge Regionale 27 febbraio 2017, n. 5 "Rete escursionistica della Lombardia" e del Regolamento Regionale 28 luglio 2017, n. 3 "Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia", a provvedere alla restituzione ad ERSAF dei dati georeferenziati dei percorsi e degli interventi, acquisiti in base alle specifiche del Regolamento sopra richiamato, al fine dell'inserimento nel Catasto della Rete Escursionistica, e se già inseriti, al fine del loro aggiornamento
- b) Regione Lombardia si impegna a:
- a. concorrere alle spese di realizzazione dell'intervento descritto all'art. 3 dell'Accordo con l'erogazione di un contributo a fondo perduto, a destinazione vincolata, a favore del Comune di Lanzada pari a € 594.000,00, nella percentuale del 90 del Piano economico – finanziario di cui allegato B del presente Accordo;
 - b. trasferire il contributo di cui alla lett. a) secondo le seguenti modalità di erogazione, in coerenza con quanto stabilito nel cronoprogramma di attuazione di cui all'Allegato C del presente accordo:
 - € 297.000,00 (pari al 50%) alla pubblicazione dell'Accordo sottoscritto sul BURL nell'annualità 2022;
 - € 237.600,00 (pari al 40% del contributo complessivo) al ricevimento dell'attestato di consegna dei lavori nell'annualità 2023;
 - € 59.400,00 (pari al 10% del contributo complessivo) al ricevimento del documento di avvenuto collaudo tecnico-amministrativo nell'annualità 2023;
2. Le parti si impegnano a compiere gli atti di loro competenza per l'attuazione del presente Accordo ed a dare visibilità alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo attraverso i mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci; la cartellonistica di cantiere evidenzierà che l'intervento è realizzato con il contributo di Regione Lombardia;
3. Nel caso in cui le spese effettivamente ammissibili e sostenute dall'Ente siano inferiori a tale cifra preventivata, l'importo del finanziamento regionale concesso sarà adeguatamente ridotto.

Art. 6

Istituzione Collegio di vigilanza

1. Nei casi previsti dall'art.8, commi 6 e 7, della L.R. n.19/19 il Comune di Lanzada costituisce e convoca il Collegio di Vigilanza dell'Accordo, costituito da:
 - Sindaco del Comune di Lanzada;
 - Presidente della Regione Lombardia o suo delegato.
2. Il collegio di vigilanza svolge i compiti previsti dall'art.24 del RR n°6 del 22.12.2020.

Art. 7

Monitoraggio delle attività

1. Le parti si impegnano congiuntamente a sviluppare le attività previste nel presente Accordo che dovranno essere svolte secondo le azioni, i tempi e gli impegni individuati nel presente articolo, mettendo a disposizione le rispettive specifiche competenze, conoscenze e risorse umane e strumentali. In particolare il Comune di Lanzada è responsabile dell'attuazione, del monitoraggio e della rendicontazione degli interventi contenuti nell'ALS secondo la modalità di cui al presente articolo.
2. Il responsabile dell'Accordo, individuato tra i dirigenti dell'Amministrazione trasmetterà a Regione Lombardia:
 - una nota semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori;
 - la rendicontazione delle spese fatturate e quietanziate ai fini dell'erogazione del contributo regionale; Regione Lombardia, preliminarmente all'erogazione della quota di contributo

regionale, può eseguire un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento lavori come da attestazione di realizzazione dei lavori depositata;

- la relazione finale di conclusione dell'ALS, che verrà approvata all'unanimità dagli enti sottoscrittori; Regione Lombardia, preliminarmente all'approvazione della relazione finale ed all'eventuale erogazione della quota a saldo esegue sempre un sopralluogo per verificare l'effettiva conclusione dei lavori.

Art. 8 **Sottoscrizione e durata**

1. Il presente accordo di collaborazione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione digitale.
2. Il presente Accordo di collaborazione ha durata fino a 30.06.2024 come da cronoprogramma (allegato C).

Art. 9 **Risoluzione e controversie**

1. Le controversie relative al presente Accordo saranno definite in via amministrativa. In caso di mancato accordo, il Foro competente è quello di Milano.

Art. 10 **Trattamento dei dati personali**

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.